



UNINDUSTRIA

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

Verbale di Accordo

ex art.4, commi 1-7ter, della legge 28 giugno 2012, n.92

Roma, 3 maggio 2016

Telecom Italia Information Technology Srl, assistita da Unindustria Roma

e

SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente alle R.S.U.

Premesso che:

- la saturazione del mercato delle telecomunicazioni ha determinato per Telecom Italia Information Technology Srl rilevanti ripercussioni sui processi organizzativi e produttivi;
- la criticità del contesto macroeconomico di riferimento ha reso quindi necessari interventi sui livelli occupazionali finalizzati all'adeguamento degli organici e alla sostenibilità del costo del lavoro;
- uno degli strumenti individuati è il ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall'art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n.92/2012, che consente di risolvere il rapporto di lavoro sino ad un massimo di 48 mesi di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 - all'art. 4, comma 1 - prevede che, nei casi ivi indicati, possano intervenire accordi tra datori di lavoro e le organizzazioni sindacali per incentivare l'esodo consensuale dei dipendenti più anziani;

Si conviene quanto segue:

1. il presente accordo ha - quali destinatari, i dipendenti che esprimano il proprio consenso a risolvere il rapporto di lavoro con effetto entro il 31.12.2018 e che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla risoluzione medesima secondo quanto indicato dalla legge in premessa e dai provvedimenti del Ministero del Lavoro e dell'INPS di essa esplicativi, sino a un massimo di 160;
2. a favore di tali dipendenti Telecom Italia Information Technology Srl si impegna a corrispondere all'INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, comprensive dell'adeguamento alle speranze di vita, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nonché a versare allo stesso Istituto la contribuzione correlata per lo stesso periodo;



UNINDUSTRIA

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

3. Telecom Italia Information Technology Srl darà adeguata diffusione del presente accordo tramite apposito comunicato annuale, fissando un termine perentorio per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti destinatari; tale manifestazione di interesse non è vincolante;
4. Telecom Italia Information Technology Srl, raccolte le adesioni, presenterà nei confronti dell'INPS la domanda di accesso alla prevista procedura, corredata dall'elenco degli interessati; l'INPS, come stabilito dalla legge, provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo;
5. conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell'INPS, con emissione del provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, al dipendente sarà comunicato l'importo iniziale della prestazione la cui accettazione costituisce condizione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che il dipendente stesso sottoscriverà in sede sindacale ex art. 2113 del Codice Civile;
6. nei confronti del dipendente che, al raggiungimento dei requisiti minimi di pensione anticipata, si trovi nelle condizioni di subire la penalizzazione di carattere permanente del trattamento pensionistico prevista dalla legge n. 214/2011, Telecom Italia Information Technology Srl erogherà, al momento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a titolo di incentivo all'esodo, un importo pari alla riduzione percentuale permanente del trattamento pensionistico. Il calcolo verrà effettuato sulla base del dato nazionale ISTAT più aggiornato disponibile sulla speranza di vita alla nascita della popolazione italiana maschile e femminile e ad un tasso di attualizzazione del 4%;
7. l'erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell'INPS decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio;
8. a garanzia degli adempimenti di legge Telecom Italia Information Technology Srl rilascerà all'INPS la prevista fideiussione;
9. le parti convengono di effettuare, entro sei mesi dalla presente intesa, un primo incontro di verifica al fine di monitorare l'attuazione del piano;
10. resta inteso che, qualora nel corso della vigenza della presente intesa si verificino cambiamenti della normativa previdenziale, ed in particolare dell'art. 4, commi 1 - 7ter, della legge n. 92/2012, le Parti si impegnano a valutare eventuali integrazioni/modifiche dei contenuti dell'accordo, con particolare attenzione alle eventuali penalizzazioni subite dai dipendenti che hanno già aderito all'Accordo.
11. Qualora, durante la vigente intesa, modifiche legislative introducano fattispecie di "flessibilità con penalizzazioni" per i lavoratori, tali da consentire l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato in tempi inferiori rispetto alla permanenza nella prestazione ex art. 4, commi 1-7ter, della legge n. 92/2012, convenuta con l'Azienda per maturare i requisiti previsti



UNINDUSTRIA

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

attualmente dalle norme previdenziali (legge n. 214/2011 cd. Legge Monti/Fornero) per la pensione di vecchiaia o anticipata, Telecom Italia Information Technology Srl si atterrà comunque alle previsioni di cui al citato art. 4 e agli accordi convenuti con il singolo dipendente, salvo il caso in cui sia il dipendente stesso a manifestare la volontà di aderire alle predette “flessibilità” mediante presentazione della domanda di pensione; in tal caso Telecom Italia Information Technology Srl, a partire dalla data di decorrenza della pensione, sospenderà i trattamenti previsti dal suddetto art. 4;

12. Qualora inoltre, sempre nell'arco della vigente intesa, vengano definiti nuovi strumenti giuridici atti a favorire l'esodo anticipato dei lavoratori, le Parti si impegnano a prendere in esame tali nuovi strumenti e a valutarne l'adozione, se di pari o maggiore utilità per i lavoratori e di maggior convenienza per l'Azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Telecom Italia Information Technology Srl

~~Per Unindustria Roma~~

Per SLC-CGIL

Per FISTel-CISL

~~Per UILCom-UIL~~

Per UGL Telecomunicazioni

Per le R.S.U.

Grp Bells A 8.5 A Grp Bells

W. H. Jones

[illegible]

Mr. Th.

John

Barber
A. J. Barber

from Phil Vento

[illegible]

Romene M. J. de la

Ken

Per UGL Telecomunicazioni

Per le R.S.U.

[Handwritten signatures and names:]